



Comune di Modena

## **DOCUMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MODENA**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale N° 242 del 26/04/2011  
e successive integrazioni approvate con  
Deliberazione di Giunta Comunale N° 195 del 11/04/2017

### **INDICE**

#### **CAPO I**

##### **PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza
- Art. 5 - Trattamento dei dati personali

#### **CAPO II**

##### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA**

- Art. 6 - Notificazione
- Art. 7 - Responsabile
- Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa
- Art. 9 - Nomina degli incaricati
- Art. 10 - Accesso ai sistemi e parole chiave

#### **CAPO III**

##### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

###### **Sezione I – RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

- Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 12 - Obbligo degli operatori incaricati al trattamento
- Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

###### **Sezione II – DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

- Art. 14 - Diritti dell'interessato

###### **Sezione III – SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

- Art. 15 - Sicurezza dei dati
- Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati

###### **Sezione IV – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

- Art.17 - Comunicazione dei dati

#### **CAPO IV**

##### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

- Art. 18 - Tutela

#### **CAPO V**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 19 - Modifiche regolamentari
- Art. 20 - Pubblicità

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente documento, in seguito definito Disciplinare, disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato dal Comune di Modena mediante il sistema di “videosorveglianza urbano” integrato da un sistema di rilevamento e lettura delle targhe e dei transiti (di seguito sistema di lettura targhe), attivati nel territorio urbano comunale.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, dal Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza del Comune di Modena.
3. Vengono inoltre osservati i principi del Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 dell’8 febbraio 2005, della Legge n.38/2009 (art. 6 co. 7 e 8 finalità e trattamento dei dati), circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010 e la direttiva del Ministero dell’Interno del 02 Marzo 2012.
4. Il presente documento recepisce le risultanze della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi presso la Prefettura di Modena in data 26/05/2015, nel corso della quale il Comitato ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto “Sistema Integrato per la lettura delle Targhe e dei Transiti” presentato dal Comune di Modena, nonché l’approvazione definitiva del progetto SCNTT (Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti) da parte del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza (nota Prefettura del 18/09/2015 nulla osta al progetto) e della architettura di rete del sistema (nota Prefettura del 10/01/2017), integrato con il sistema di “videosorveglianza urbano” del Comune di Modena.

#### ART. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare si intende:
  - a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso alcuni locali tecnici del CED del Comune di Modena in cui sono presenti le apparecchiature di registrazione ed archiviazione delle immagini nonché presso registratori locali laddove le telecamere non sono connesse in rete Man. Esse sono trattate esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto. Ogni telecamera è dotata di memorizzazione locale che interviene in caso di perdita di connettività verso il sistema centrale;
  - b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
  - c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;
  - d) per “**titolare**”, il Comune di Modena e la Prefettura di Modena. Per il Comune di Modena il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Modena, è designato **Titolare** del trattamento dei dati personali del proprio Settore con atto del Sindaco del Comune di Modena;
  - e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

- f) per “**responsabile esterno**” la società incaricata dall’Amministrazione Comunale di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza;
- g) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- h) per “**interessato**”, la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;
- i) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### ART. 3 – Finalità

1. Le finalità istituzionali perseguite attraverso il sistema di videosorveglianza sono conformi a:
  - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
  - Legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge-quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”;
  - Legge Regionale 24/2003 “Disciplina della Polizia Amministrativa Locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”;
  - Legge 24 luglio 2008, n.125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica);
  - Legge 23 aprile 2009, n.38 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori);
  - D.P.R. 24 luglio 1977 n.616;
  - D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112;
  - Statuto e Regolamenti Comunali;
  - quanto previsto dal Patto per Modena Sicura sottoscritto con la Prefettura il 29/07/2016.
2. Il sistema di videosorveglianza è finalizzato, per quanto attiene alle competenze istituzionali del Comune di Modena, a tutelare la sicurezza urbana, così come definita dall’articolo 6 della legge 38/2009, dal Decreto del Ministero dell’Interno del 05/08/2008 e dal Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, e concorrere alla tutela della sicurezza pubblica, in collaborazione con le Forze dell’Ordine.

Nello specifico:

- prevenire illeciti e fatti criminosi attraverso un’azione di deterrenza che la presenza di telecamere a sorveglianza di aree pubbliche è in grado di esercitare;
- sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità, o in concomitanza di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica;
- accertare e contestare illeciti e fatti criminosi qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire;
- rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate;
- rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito attraverso telecamere per la lettura targhe OCR in grado di leggere le targhe e trasformarle in una stringa alfa numerica, al fine di poter disporre di utili elementi per l’avvio di eventuali indagini connesse con la sicurezza urbana, la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico o per prevenire e sanzionare irregolarità di tipo amministrativo (veicoli non assicurati e non revisionati).

Inoltre il sistema è finalizzato:

- alla tutela dell'integrità del patrimonio immobiliare del Comune di Modena da atti vandalici e danneggiamenti;
- alla protezione civile;
- al controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
- al controllo del traffico veicolare e alla prevenzione dei problemi inerenti la viabilità;
- alla ricostruzione, ove possibile, della dinamica degli incidenti stradali;
- alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione di comportamenti illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al monitoraggio per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

#### **Art. 4 – Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza**

1. Il sistema è caratterizzato da:

- un impianto di “videosorveglianza urbano” principale, costituito da telecamere di contesto e di osservazione, gestito dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Modena collegato alle centrali operative della Polizia Municipale, della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, attive 24 ore su 24, dalle quali gli operatori in servizio possono interrogare le telecamere, al fine di visualizzare in tempo reale le immagini o consultare gli archivi digitali, per verificare precedenti registrazioni;
- un sistema di lettura targhe, costituito da telecamere OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) e da telecamere di contesto integrate nel sistema di “videosorveglianza urbano”, gestito dal punto di vista informatico dai sistemi Informativi del Comune di Modena, collegabile al sistema SCNTT ministeriale, mediante un server collocato presso la Questura di Modena, e consultabile presso le sale operative della Polizia Municipale, della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, attive 24 ore su 24, dalle quali gli operatori in servizio in tempo reale possono visualizzare le targhe dei veicoli transitati dai portali, ricevere le notifiche degli eventi e consultare gli archivi digitali, per effettuare ricerche sullo storico dei transiti nei limiti di tempo consentiti per la conservazione delle immagini;
- una postazione mobile di video controllo, costituita da telecamere di contesto e di osservazione collegate ad un sistema locale di video registrazione delle immagini, gestito dal Corpo di Polizia Municipale e utilizzato per video sorvegliare aree non coperte dalla rete delle telecamere cittadine e per le attività di Polizia Giudiziaria;
- un sistema stand alone, costituito da telecamere di contesto e un sistema locale di videoregistrazione gestito dal Corpo di Polizia Municipale e utilizzato per video sorvegliare stabilmente un'area non coperta dalla rete delle telecamere collegate alle centrali operative.

#### **Art. 5 - Trattamento dei dati personali**

1. Il presente Disciplinare garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza e di lettura targhe, attivati nel territorio urbano della città di Modena, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 4.

3. La disponibilità di immagini in tempo reale presso il Comando della Polizia Municipale, della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Municipale, della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, sul territorio comunale.

4. L'accesso condiviso al sistema di "videosorveglianza urbano" e al sistema di lettura targhe collegati alle centrali operative della Polizia Municipale, della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza tramite la medesima infrastruttura tecnologica, è configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente la visualizzazione delle immagini e delle targhe solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. I dati raccolti sono trattati da ogni singola pubblica amministrazione in forma differenziata e rigorosamente distinta in relazione alle competenze istituzionali attribuite.

5. La cronologia degli eventi di accesso al sistema di videosorveglianza viene archiviata elettronicamente per almeno sei mesi, mentre l'accesso ai server dotati di log di accesso saranno conservati per la durata di 1 anno.

6. Il sistema di videosorveglianza urbano comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti che transiteranno nell'area interessata. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, anche al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, l'angolo visuale è delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

7. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n.300 del 20 maggio 1970) e successive modificazioni per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità di promozione turistica. Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle centrali operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

8. In ogni caso viene garantita la crittografia dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza stabilite da Codice e dal Provvedimento del Garante della Privacy.

## **CAPO II**

### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA**

#### **Art. 6 - Notificazione**

Il Comune di Modena, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali si impegna ad adempiere agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo n. 196/2003.

#### **Art. 7 - Responsabile**

1. Il Comandante della Polizia Municipale, in quanto designato Titolare delle banche dati e del trattamento dei dati personali del Settore Polizia Municipale e politiche per la legalità e le sicurezze, con atto del Sindaco del Comune di Modena, individua il Responsabile del trattamento

dei dati del sistema di videosorveglianza e di lettura targhe, all'interno del proprio Settore, con provvedimento motivato, scegliendolo tra i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto del presente Disciplinare, del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, del Protocollo d'Intesa tra Prefettura e Comune di Modena per la gestione del sistema di videosorveglianza e delle disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al profilo relativo alla sicurezza. Responsabile del trattamento per la registrazione e conservazione elettronica delle informazioni, nonché per la gestione tecnica del sistema è il Responsabile dell'Ufficio Reti Informatiche del Comune di Modena.

2. Conformemente a quanto convenuto nel Protocollo d'Intesa per la "Gestione del sistema di videosorveglianza" sottoscritto tra Prefettura e Comune, il Questore, il Comandante dei Carabinieri e il Comandante della Guardia di Finanza, nominano, rispettivamente tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Responsabile del trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza e di lettura targhe, scegliendolo tra i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano le maggiori garanzie di affidabilità e riservatezza.

3. Le società incaricate dal Comune di Modena di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione del sistema di "videosorveglianza urbano" e del "sistema per la lettura delle targhe", e di aggiornamento della centrale operativa di videosorveglianza presso la sala operativa del Comando di Polizia Municipale, sono nominate dal Comandante della Polizia Municipale, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, Responsabile esterno del trattamento dei dati con apposito atto. I Responsabili esterni del trattamento dei dati sono tenuti a fornire al Comandante della Polizia Municipale l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati e degli amministratori di sistema da lui nominati, e a tenerlo costantemente aggiornato.

4. I Responsabili devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente Disciplinare, del Protocollo d'intesa e del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza del Comune di Modena.

5. I Responsabili procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo e delle proprie istruzioni.

6. I compiti affidati ai Responsabili devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

7. I Responsabili, ad esclusione del Responsabile esterno, custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali delle centrali operative di competenza, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici di registrazione. I Responsabili inoltre custodiscono le parole chiave di competenza per l'utilizzo dei sistemi.

#### **Art. 8- Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa**

1. L'accesso alla centrale operativa del Comando della Polizia Municipale è consentito solamente, oltre al Sindaco e al Comandante della Polizia Municipale, ai Responsabili del trattamento dati, al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale incaricato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, dal Responsabile del trattamento o da un loro delegato.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti

nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Disciplinare, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

4. L'accesso alle centrali operative di Polizia di Stato, Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e Comando Provinciale della Guardia di Finanza è consentito al personale ed ai soggetti individuati ed autorizzati rispettivamente dal Questore, dal Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza.

5. I Responsabili della gestione e del trattamento impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

6. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Disciplinare vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

7. La centrale operativa del Comando della Polizia Municipale è presidiata da personale del Corpo 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno. Fermo quanto ai punti precedenti, l'accesso alla stessa non può avvenire senza il consenso del personale in servizio.

#### **Art. 9 - Nomina degli incaricati**

1. Il Comandante della Polizia Municipale, in qualità di Titolare del trattamento, d'intesa con il Responsabile del trattamento, designa e nomina per iscritto, nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale, gli incaricati al trattamento in numero sufficiente a garantire l'utilizzo e la gestione del servizio di videosorveglianza e di rilevamento e lettura delle targhe, individuando diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore.

2. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile al trattamento dei dati.

3. Il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri e il Comandante della Guardia di Finanza, nominano rispettivamente tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza gli incaricati del trattamento, selezionandoli tra gli operatori che, per esperienza, stato di servizio e specifiche attitudini, offrono le maggiori garanzie di affidabilità e riservatezza nell'espletamento del servizio individuando diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore.

4. L'accesso ai dati del sistema di videosorveglianza urbano e di lettura delle targhe, è riservato agli operatori di Polizia Municipale, Polizia di Stato, Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e Comando Provinciale della Guardia di Finanza aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale, nonché ai soggetti individuati come amministratori di sistema e ai soggetti individuati nell'ambito dell'Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze del Comune di Modena, dal Comandante della Polizia Municipale, in qualità di Titolare del trattamento, limitatamente alle attività di monitoraggio della funzionalità del sistema e di progettazione delle eventuali implementazioni del sistema, anche in ottemperanza alle intese con la Prefettura di Modena, rientrante tra le competenze di tale Ufficio.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo dei sistemi, gli incaricati saranno istruiti al corretto uso degli stessi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Disciplinare.

Agli incaricati, è affidata la custodia e la corretta conservazione delle proprie credenziali di accesso al sistema di videosorveglianza urbano e di lettura delle targhe, nell'ambito delle competenze

designate.

## **Art. 10 - Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito ai Responsabili, agli Incaricati e agli amministratori di sistema come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati, e gli amministratori di sistema saranno dotati di propria password di accesso al sistema di videosorveglianza urbano e al sistema di lettura delle targhe.
3. I sistemi di videosorveglianza urbano e di lettura delle targhe dovranno essere forniti di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

## **CAPO III**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

##### **Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 7;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3, comma 2, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. Le telecamere di "videosorveglianza urbano" consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle telecamere relativi all'impianto di "videosorveglianza urbano", collegato alla centrale operativa della Polizia Municipale nonché a quelle della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, che non ricomprendono dunque le immagini registrate dalle telecamere mobili e dal sistema locale utilizzato per video sorvegliare un'area non coperta dalla rete delle telecamere cittadine, sono inviati alla Sede ed ai distaccamenti del Settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze del Comune di Modena - Comando di Polizia Municipale, nonché alle centrali operative situate presso la Polizia di Stato, il Comando Provinciale dei Carabinieri ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e gestite attraverso specifiche apparecchiature che consentono l'attivazione delle funzioni di zoom e di brandeggio delle singole telecamere. Le immagini sono automaticamente registrate su appositi server localizzati presso alcuni locali tecnici del CED (Centro Elaborazione Dati) del Comune di Modena e presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale.



3. Le telecamere del “sistema di lettura targhe” sono apparati OCR con illuminatore ad infrarosso, che al passaggio di ciascun mezzo fotografano le targhe e tramite un software integrato ne leggono il contenuto estraendone la stringa di caratteri alfanumerici; le telecamere, salvano poi le fotografie scattate in un’unità di rete condivisa su un server centrale unitamente alle informazioni sui passaggi (targa, data/ora, codice varco) in un file csv. Sul varco sono installate anche telecamere di contesto, integrate con il sistema di “videosorveglianza urbano” al quale inviano le immagini di videosorveglianza al software di gestione dello stesso, collegato alle centrali operative della Polizia Municipale, nonché a quelle della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Il flusso dati proveniente dai portali viene veicolato su un server installato presso la Polizia di Stato di Modena, in grado di dialogare con il sistema SCNTT (sistema centralizzato nazionale targhe e transiti) presso il CEN di Napoli. La lista delle targhe rubate generata dalla banca dati SDI, viene trasmessa al sistema SCNTT e da questo al server collocato presso la Questura di Modena in tempo reale attraverso un “alert/notifica” delle targhe che risultano segnalate. Gli alert saranno gestiti secondo le modalità stabilite dalle specifiche ministeriali nonché da quanto previsto da protocolli o intese con la Prefettura di Modena.

Il sistema lettura targhe è altresì in grado di interfacciarsi con le principali banche dati già in uso, per finalità istituzionali, alla polizia Municipale (Motorizzazione Civile, Ancitel, SIVES) con particolare riguardo all’attività di accertamento e sanzione delle violazioni di carattere amministrativo relative ai veicoli non assicurati o non revisionati.

Ogni forza di polizia, tramite un sistema di profilazione, secondo quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. n.196/2003, potrà accedere ai dati relativi alle targhe e predisporre, per le proprie finalità istituzionali o per attività di polizia giudiziaria, proprie Black o White list contenenti le targhe dei veicoli ritenute di interesse operativo o in uso a persone comunque attenzionate, delle quali è utile riconoscere o ricostruire i movimenti. In questo caso le risultanze delle ricerche effettuate saranno notificate esclusivamente alla forza di polizia che ha alimentato la lista.

L’accesso al sistema è esclusivamente consentito al Titolare del trattamento, al Responsabile e agli Incaricati come indicato agli artt. 7 e 9 del presente Disciplinare, e avviene tramite un’interfaccia web che permette, previo login, di effettuare le ricerche sullo storico dei transiti nei portali, nei limiti di tempo consentiti per la conservazione delle immagini, secondo criteri di ricerca (numero di targa del veicolo, portale stradale, range temporale), inserire targhe segnalate ed effettuare operazioni di manutenzione, a seconda del profilo dell’utenza.

4. Le telecamere di contesto e di osservazione della postazione mobile di videosorveglianza per le attività per cui sono impiegate, sono appositamente occultate (non visibili dall’esterno), esse trasmettono le immagini ad un sistema locale di videoregistrazione delle immagini allocato sulla postazione stessa, escludendo così la possibilità di visualizzazione diretta delle immagini da remoto da parte delle centrali operative connesse in rete della Questura, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. L’accesso al sistema è consentito esclusivamente agli operatori della Polizia Municipale tramite proprie credenziali di accesso, e nel periodo in cui vengono attivate le telecamere per espletare i servizi connessi alle attività di Polizia Giudiziaria e di sicurezza urbana nelle aree non coperte dalla rete delle telecamere cittadine. Le immagini vengono visualizzate su apposito monitor e possono essere scaricate localmente dagli operatori autorizzati. Di tale attività viene conservato apposito log sul sistema di videoregistrazione locale. La cancellazione delle immagini avviene in modalità automatica al termine di 7 giorni successivi alla rilevazione.

5. Le telecamere di contesto del sistema stand alone trasmettono le immagini ad un sistema locale di videoregistrazione delle immagini, escludendo così la possibilità di visualizzazione diretta delle immagini da remoto parte delle centrali operative connesse in rete della Questura, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. L’accesso al sistema è consentito esclusivamente agli operatori della Polizia Municipale tramite

proprie credenziali di accesso su pc portatile e le immagini possono essere scaricate localmente dagli operatori autorizzati. Di tale attività viene conservato apposito log sul sistema di videoregistrazione locale. La cancellazione delle immagini avviene in modalità automatica al termine di 7 giorni successivi alla rilevazione.

6. Per i diversi utenti che accedono al sistema di videosorveglianza urbano e di lettura targhe, sono individuati profili di autorizzazione a livelli differenziati a seconda della specifica abilitazione al trattamento dei dati.

7. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire eventi e, più in generale per le finalità previste dal presente Disciplinare. Stanti le finalità di tutela della sicurezza urbana le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore ai 7 giorni successivi alla loro rilevazione effettuata mediante l'uso del sistema, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione tra cui la necessità di aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o procedere d'iniziativa ad indagini di polizia giudiziaria.

8. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini relative al sistema di videosorveglianza collegato alle centrali operative riprese in tempo reale, si sovrascrivono a quelle registrate in modo automatico, dopo il tempo di conservazione previsto per legge di 7 giorni.

#### **Art. 12- Obblighi degli operatori incaricati al trattamento**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Disciplinare ed in particolare agli artt. 5, 11 e comma 2 del presente articolo.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso per sorvegliare proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Comandante di Polizia Municipale.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

5. Quale ulteriore misura di sicurezza, al fine di prevenire utilizzi impropri dei filmati, i responsabili sono abilitati, all'atto di nomina, ad una verifica periodica degli accessi al registrato da parte del personale autorizzato e delle relative motivazioni.

#### **Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Modena, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, provvede al posizionamento di un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere di videosorveglianza cittadine e di lettura delle targhe, su cui è riportata la seguente dicitura: Comune di Modena - Area video sorvegliata. Registrazione effettuata, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003), dal Comune di Modena per motivi di sicurezza urbana.

2. Nella postazione mobile di video controllo, qualora non sussistano le finalità di sicurezza riconducibili all'art.53 del D.Lgs. n.196/2003, che esimono il Titolare dall'obbligo dell'informazione preventiva, verrà collocata un'adeguata indicazione segnaletica.

## **Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

### **Art. 14 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del Titolare, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
    1. La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
    2. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- a) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a), c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## **Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

### **Art. 15 - Sicurezza dei dati**

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11 comma 1.

## **Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati**

In caso di cessazione per qualsiasi causa del un trattamento i dati personali, gli stessi sono:

- distrutti;
- conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

## **Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

### **Art. 17 – Comunicazione dei dati**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Modena a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 196/2003.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## **CAPO IV**

### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### **Art. 18 – Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003.

2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Titolare del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 2.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 19 - Modifiche regolamentari**

I contenuti del presente Disciplinare dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

#### **Art. 20- Pubblicità**

Copia del presente Disciplinare sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Modena.